

Deliberazione 12 marzo 2004

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03 in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione (deliberazione n. 27/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 12 marzo 2004;
- Visti :
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n.207/02);
 - la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n.138/03);
- Considerato che:
 - con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha definito le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02;
 - al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti da predette condizioni, la deliberazione n. 138/03 ha introdotto un sistema di compensazione, prevedendo, in particolare, all'articolo 5, che l'impresa di distribuzione applichi fino al 30 settembre 2006 una quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_i e una quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i , ad ogni unità di energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali indicati al medesimo articolo 5;
 - con riferimento alla predetta quota compensativa unitaria, l'articolo 11 della deliberazione n. 138/03, prevede che l'impresa di distribuzione:
 - a) entro 45 giorni dal termine di ogni mese, comunichi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l'importo mensile della quota compensativa unitaria in relazione all'energia mensile trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 11.3);
 - b) entro il 15 novembre di ogni anno, conguagli con l'esercente l'importo complessivo della quota compensativa unitaria relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 11.4);

- c) entro il 31 dicembre di ogni anno, comunichi alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, e regoli con la Cassa i conguagli di cui alla precedente lettera b) (comma 11.5);
- con riferimento alla sopra citata quota addizionale unitaria, invece, l'articolo 12 della deliberazione n. 138/03, prevede che l'impresa di distribuzione:
 - a) entro 45 giorni dal termine di ogni mese, versi alla Cassa il gettito mensile della quota addizionale unitaria in relazione all'energia mensile trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 12.1);
 - b) entro il 15 novembre di ogni anno, conguagli con l'esercente l'importo complessivo della quota addizionale unitaria relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 12.2);
 - c) entro il 30 novembre di ogni anno, comunichi alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, e regoli con la Cassa i conguagli di cui alla precedente lettera b) (comma 12.3);
- il termine per il primo versamento dell'importo della quota addizionale unitaria scade il 15 marzo 2004;
- sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni operatori e delle Associazioni di categoria Anigas (prot. n. 6207 dell' 8 marzo 2004), Assogas (prot. n. 6131 del 5 marzo 2004) e Federgasacqua (prot. n. 6123 del 5 marzo 2004), le quali hanno evidenziato l'esigenza di semplificare la disciplina del sopra descritto sistema di compensazione, proponendo in particolare di:
 - a) applicare la quota addizionale unitaria e la quota compensativa unitaria ai punti di riconsegna con consumi inferiori o uguali a 200.000 mc/anno, in luogo delle categorie di clienti finali individuate dall'articolo 5 della deliberazione n. 138/03;
 - b) applicare la quota addizionale unitaria e la quota compensativa unitaria, di cui al sopra citato articolo 5, all'energia distribuita, in luogo dell'energia trasportata;
 - c) riferire il calcolo dell'importo mensile della quota compensativa unitaria e dell'importo mensile della quota addizionale unitaria, di cui rispettivamente agli articoli 11, comma 11.3, e 12, comma 12.1, al valore medio mensile dell'energia distribuita nell'anno termico 2002-2003, in luogo dell'energia mensile trasportata;
 - d) prevedere in conseguenza delle semplificazioni di cui alle lettere b) e c), l'abolizione dei conguagli di cui all'articolo 11, comma 11.4 e all'articolo 12, comma 12.2;
 - e) prevedere un differimento dei termini per i conguagli con la Cassa, fissati al 31 dicembre e al 30 novembre di ogni anno, rispettivamente dall'articolo 11, comma 11.5, e 12, comma 12.3;
 - f) ai fini dei riconoscimenti e dei versamenti degli importi della quota compensativa unitaria e della quota addizionale unitaria, riconoscere alle imprese di distribuzione la facoltà di compensare detti importi, sommando le differenze tra l'importo della quota compensativa unitaria e l'importo della quota addizionale unitaria;

- Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo versamento dell'importo della quota addizionale unitaria fissato dalla deliberazione n. 138/03 alla data del 15 marzo 2004:
 - semplificare la disciplina del sistema di compensazione previsto dalla deliberazione n. 138/03 accogliendo le proposte riportate alle precedenti lettere da b) ad f);
 - non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera a), in quanto incompatibile con le previsioni della deliberazione n. 207/02 che individuano le categorie di clienti finali che devono essere tutelate mediante le condizioni economiche di fornitura;
 - differire, in conseguenza delle modifiche di cui sopra, le scadenze attualmente previste per i versamenti degli importi della quota addizionale unitaria e per i riconoscimenti degli importi della quota compensativa unitaria, relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004;

DELIBERA

- Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03:
 - a) al comma 5.1 le parole “ad ogni unità di energia trasportata per conto del j-esimo esercente” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate negli articoli 11 e 12, ad ogni unità di energia distribuita per conto del j-esimo esercente per ciascun punto di riconsegna relativamente”;
 - b) di sostituire i commi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 con i seguenti:

11.3 Entro il 30 aprile 2004, l'impresa di distribuzione comunica alla Cassa l'importo mensile B , calcolato come:

$$B = \beta_i \times E \quad (\text{euro})$$

dove:

- B è l'importo mensile della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione;
- β_i è la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito, calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1;
- E è pari a un dodicesimo dell'energia distribuita nell'anno termico 2002/2003 ai punti di riconsegna relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1.

11.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2005, l'impresa di distribuzione:

- a) comunica alla Cassa l'importo della quota compensativa unitaria β_i fatturato ad ogni esercente relativamente all'energia distribuita nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, ai sensi dell'articolo 5;

- b) conguaglia con la Cassa gli importi di cui alla lettera a) con gli importi già riscossi ai sensi del comma 11.2.
- 11.5 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2004 le disposizioni di cui al comma 11.4 sono riferite al medesimo periodo.
- 11.6 In deroga alle disposizioni di cui al comma 11.2, entro il 15 agosto 2004 la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo relativo alla quota compensativa unitaria per il periodo 1 gennaio – 30 maggio 2004.
- c) di sostituire l'articolo 12 con il seguente articolo:

Articolo 12

Esazione dell'addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione

- 12.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni mese, le imprese di distribuzione versano alla Cassa l'importo mensile A , calcolato come:

$$A = \alpha_1 \times E \quad (\text{euro})$$

dove:

- A è l'importo mensile della quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione;
 - α_1 è la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione di cui all'articolo 4, comma 4.1;
 - E è pari a un dodicesimo dell'energia distribuita nell'anno termico 2002/2003 ai punti di riconsegna relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1.
- 12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2005, l'impresa di distribuzione:
- a) comunica alla Cassa l'importo della quota addizionale unitaria α_1 , fatturato ad ogni esercente relativamente all'energia distribuita nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, ai sensi dell'articolo 5;
 - b) conguaglia con la Cassa gli importi di cui alla lettera a) con gli importi già versati ai sensi del comma 12.1.
- 12.3 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2004 le disposizioni di cui al comma 12.2 sono riferite al medesimo periodo.
- 12.4 In deroga alle disposizioni di cui al comma 12.1, entro il 15 luglio 2004 l'impresa di distribuzione versa l'importo relativo alla quota addizionale unitaria per il periodo 1 gennaio – 30 maggio 2004.
- d) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 12-bis

Compensazione degli importi della quota compensativa e della quota addizionale per impresa di distribuzione

12-bis.1 Ai fini dei riconoscimenti e dei versamenti degli importi della quota compensativa unitaria e della quota addizionale unitaria di cui ai precedenti articoli 11 e 12, l'impresa di distribuzione ha la facoltà di compensare detti importi, sommando le differenze tra l'importo della quota compensativa unitaria e l'importo della quota addizionale unitaria per ciascun ambito esercito.

e) dopo il comma 13.1, è aggiunto il seguente comma:

13.1.1 Entro il 15 aprile 2004, l'esercente l'attività di vendita comunica all'impresa di distribuzione l'elenco, per ciascun ambito, dei clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e che, alla data del 31 dicembre 2003, hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

- Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
- Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati 76, 00186 Roma.
- Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 138/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

12 marzo 2004

Il Presidente: A. Ortis